

4. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi.

5. Concorrono al raggiungimento della quota di riserva tutte le tipologie di opere europee; non è richiesto il raggiungimento della quota nell'ambito di ciascuna tipologia.

Art. 3.

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente, il criterio della destinazione del 90% delle proprie produzioni ad una sola emittente per un periodo di tre anni potrà essere utilizzato decorsi tre anni dall'anno di entrata in vigore della legge. Detta quota dovrà essere verificata con riferimento alla medesima emittente ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti.

2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della legge i produttori indipendenti saranno individuati tenendo conto esclusivamente del criterio del controllo e del collegamento a soggetti destinatari di concessione di cui all'art. 2 della legge. Entro lo stesso termine, l'Autorità definisce per i produttori indipendenti i criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali di cui all'art. 2, comma 4.

3. L'Autorità, in base ai criteri di cui sopra e tenuto altresì conto delle dinamiche di mercato, provvederà a raccogliere le informazioni necessarie al fine della definizione di un elenco degli operatori di comunicazione in possesso dei requisiti richiesti. Detto elenco verrà aggiornato su base annua.

4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione anche per conto terzi, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse.

Art. 4.

Quote di investimento

1. Per programmi audiovisivi alla cui produzione e acquisto deve essere destinata la quota degli introiti netti annui di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana derivanti da pubblicità di cui all'art. 2, comma 5, della legge si intendono i programmi ricompresi nella nozione di opere europee.

2. I film a cui viene destinato il 40% della quota di investimento suddetta comprendono i film per le sale cinematografiche, i film per la Tv in una o più parti (fino ad un massimo di duecento minuti). Detta percentuale è da imputare alla quota minima di investimento prevista dalla legge.

3. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di investimento prevista dall'art. 2, comma 5, della legge deve essere calcolata sul totale degli introiti pubblicitari netti annui riferiti al complesso dei canali che si trovino in tale situazione.

4. La quota di investimento va determinata riguardo agli investimenti effettuati o direttamente dalla emittente televisiva o da società controllanti la stessa o da società controllate, direttamente o indirettamente.

Art. 5.

Deroga per i canali tematici

1. I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento così come definiti nel presente regolamento.

Art. 6.

*Periodo di rispetto per lo sfruttamento televisivo
delle opere cinematografiche*

1. A seguito della disposizione abrogativa contenuta nell'art. 2, comma 7, della legge e in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 7 della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra l'emittente ed i titolari dei diritti.

Art. 7.

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità verifica su base annua l'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente attraverso un monitoraggio dei programmi.

2. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 5, della legge, le emittenti autocertificano su base annua i propri proventi di cui allo stesso articolo e la percentuale investita effettivamente in produzioni audiovisive.

3. All'esito di una verifica, compiuta dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge, e sulla base della constatazione del mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'Autorità irroga ai soggetti responsabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

DELIBERAZIONE 17 marzo 1999.

Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia.
(Deliberazione n. 10/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Sentite le società Telecom Italia S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. in data 9 febbraio 1999;

Vista la proposta di Telecom Italia S.p.a. sulle modalità di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile presentata all'Autorità il 1° febbraio 1999;

Vista la prima proposta di Telecom Italia S.p.a. presentata all'Autorità in data 17 febbraio;

Vista la documentazione di Telecom Italia S.p.a. pervenuta all'Autorità in data 19 febbraio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 26 febbraio 1999;

Visti i contratti di interconnessione stipulati tra la società Telecom Italia rispettivamente con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni il 15 febbraio 1999 e pervenuti all'Autorità in data 26 febbraio 1999;

Vista l'ulteriore documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a. all'Autorità in data 5 marzo 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 15 marzo 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nella seduta del consiglio del 16 marzo 1999;

Considerato:

1. La struttura tariffaria delle comunicazioni fisso-mobile precedente alla deliberazione n. 85/98: effetti sulla concorrenza e sui consumatori.

La delibera n. 85/98 dell'Autorità al titolo IV ha disposto l'assegnazione della titolarità della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate su rete mobile in capo all'operatore da cui la comunicazione è originata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In precedenza, il mercato fisso-mobile era disciplinato — con riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia — dalle disposizioni contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori.

Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti elementi:

i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili. Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione;

le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete di Telecom Italia, fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min. per il traffico commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili.

Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e l'entrata sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile.

I contratti di interconnessione, nonché le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti, condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori.

I cambiamenti della struttura del prezzo finale, data la composizione del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione dell'operatore fisso e di una parte a compensazione della terminazione su rete mobile, condiziona inoltre le relazioni di interconnessione tra i vari operatori presenti sul mercato.

L'inversione tariffaria comporta, infatti, la modifica delle modalità di interconnessione, in quanto prevede che l'operatore di rete fissa che chiede la terminazione sulla rete di un operatore di rete mobile, si faccia carico degli impianti di trasporto del traffico tra i due nodi di interconnessione e corrisponda all'operatore mobile il corrispettivo (negoziato in fase di definizione del contratto di interconnessione) relativo all'utilizzo degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione.

Alla luce di tali cambiamenti e considerato il diverso peso delle condizioni economiche di interconnessione in relazione al traffico effettuato dalle rispettive reti, la verifica delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile, pertanto deve tener conto non solo del valore finale dei prezzi agli utenti, ma anche della scomposizione di tale prezzo in relazione ai costi e alle nuove modalità di interconnessione.

In considerazione di questi elementi, la revisione della struttura tariffaria, sulla base dell'inversione della titolarità, deve tener conto degli impatti esercitati sugli operatori e sui consumatori, data la situazione preesistente.

A tal fine l'Autorità, in relazione all'iter del procedimento ancora in corso, finalizzato alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, ha inteso avviare una collaborazione con gli operatori al fine di analizzare gli effetti sul mercato derivanti dalla precedente struttura tariffaria.

Nella fase transitoria, in attesa della definizione dei nuovi criteri di tariffazione, in base a quanto previsto dal titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98 dell'Autorità, occorre tener conto dell'attuale situazione del mercato delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine di tutelare la concorrenza e i consumatori ed assicurare il perseguimento degli obiettivi futuri.

Si tratta infatti di:

a) semplificare le attuali condizioni di tariffazione attraverso una armonizzazione delle fasce orarie ed un riallineamento della situazione italiana a quella dei principali paesi europei;

b) riequilibrare, attraverso la riduzione del differenziale tra i rispettivi valori nelle diverse fasce orarie, le tariffe verso indicativi Family e verso indicativi Business per tener conto sia del principio di orientamento al costo dei servizi, sia dell'implementazione del servizio di portabilità del numero;

c) avviare un graduale riallineamento della struttura e dei valori tariffari italiani verso la posizione media dei principali paesi europei;

d) tutelare i consumatori e la concorrenza attraverso la programmazione di un percorso graduale e di cambiamento verso la nuova struttura di tariffazione.

2. La proposta di Telecom Italia.

L'Autorità, con decisione in data 12 gennaio 1999, secondo quanto disposto dalla delibera n. 85/98 (titolo IV, punto 2), invitava la società Telecom Italia a formulare una proposta tariffaria per le comunicazioni fisso-mobile, previa definizione dei contratti di interconnessione con gli operatori di reti radiomobili nazionali.

Telecom Italia ha presentato all'Autorità in data 1° febbraio 1999, una proposta sulle modalità tecniche ed economiche di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla propria rete e, in data 17 febbraio 1999, una proposta di variazione delle attuali condizioni economiche fisso-mobile.

La proposta relativa alle modalità di tariffazione costituisce un atto del procedimento in corso in ordine alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, che dovrà completarsi nel mese di luglio 1999.

La proposta relativa alla variazione delle attuali condizioni economiche di offerta è stata invece oggetto di valutazione da parte dell'Autorità ed ha costituito il punto di partenza per il presente provvedimento.

La proposta del 17 febbraio 1999 è stata, anche in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'Autorità, integrata dalla documentazione fatta pervenire in data 19 febbraio e 5 marzo 1999. In particolare, con quest'ultima produzione documentale, Telecom Italia formulava una ulteriore proposta di variazione delle condizioni economiche di offerta per le comunicazioni originate dalla propria rete e terminate sulle reti degli operatori mobili.

Indipendentemente dai valori economici, gli elementi principali della proposta di Telecom Italia possono essere riassunti come segue:

indipendenza delle condizioni economiche dall'operatore mobile verso cui è instradata la chiamata;

determinazione di un valore medio di remunerazione per gli operatori mobili e per l'operatore di rete fissa;

mantenimento dell'attuale distinzione fra tariffa Business e tariffa Family in base all'indicativo mobile chiamato per il traffico nazionale;

articolazione in due fasce orarie delle tariffe per le comunicazioni verso indicativi Business, rispetto alle quattro precedenti;

mantenimento del valore dello scatto alla risposta;

struttura tariffaria basata su ritmi asincroni;

applicazione delle nuove condizioni economiche a partire dal 1° aprile 1999.

La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia, sulla base degli obiettivi evidenziati in precedenza, ha portato l'Autorità ad accogliere solo in parte la proposta della società, in base alle seguenti considerazioni.

3. La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia.

Una tariffa fisso-mobile si compone di due parti: la remunerazione dell'operatore di rete fissa, che deve tener conto sia dell'utilizzo della rete dell'operatore fisso per la raccolta delle chiamate e l'accesso alla rete, sia dei costi gestionali, e la remunerazione per la terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori mobili, i cui valori sono fissati dai rispettivi contratti di interconnessione.

In base a quanto previsto agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7), della legge n. 249/1997 e all'art. 14 delle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli operatori radiomobili nazionali, l'Autorità può verificare, ed eventualmente rivedere, il valore delle condizioni economiche della quota fissa della comunicazione originata dalla rete dell'operatore dominante Telecom Italia e terminata sulle reti degli operatori mobili.

Il corrispettivo attuale per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia, in base a quanto stabilito dalla normativa, è pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di access charge + circa 3,3 lire per i collegamenti tra rete fissa e mobile (quest'ultimo valore valutato sulla base delle dichiarazioni del costo minutario riportate nella documentazione fornita da Telecom Italia all'Autorità).

L'Autorità, in base alla relazione di tali costi con le tariffe di interconnessione per le comunicazioni fisso-fisso e alla luce dei confronti internazionali, ha verificato tale valore ritenendo opportuno determinarne una riduzione, anche tenuto conto degli impatti economici su Telecom Italia derivanti dal passaggio della titolarità della determinazione della tariffa finale dagli operatori mobili all'operatore di rete fissa.

Con riferimento alle condizioni di tariffazione, la valutazione dell'Autorità si è concentrata sugli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, anche alla luce del percorso successivo della regolamentazione.

Nel rispetto del principio di garanzia dei consumatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno non solo semplificare l'attuale struttura tariffaria attraverso l'unificazione delle fasce orarie per la tariffa Business, come previsto dalla stessa proposta di Telecom Italia, ma anche ridurre la «forchetta» fra le tariffe Business e le tariffe Family al fine di avviare il processo di semplificazione e di riallineamento del sistema italiano delle tariffe fisso-mobile a quello degli altri paesi.

Anche in questo caso si è tenuto conto delle conseguenze relative al passaggio della titolarità della tariffa in capo all'operatore di rete fissa. Questo, infatti, può portare l'operatore fisso a riconsiderare le condizioni economiche di offerta a particolari categorie di clienti che godono attualmente di offerte agevolate alla luce di sconti offerti dagli operatori fisso e mobili, ma che non necessariamente riflettono i costi dell'operatore fisso.

Al fine di tutelare tali categorie di consumatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno mantenere in questa fase le attuali condizioni di offerta (sia economiche, sia contrattuali), prima di completare il processo di valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia, necessarie anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che il passaggio della titolarità comporta.

L'Autorità, inoltre, ha valutato la scomposizione del prezzo finale nelle due componenti della remunerazione dell'operatore fisso e della remunerazione della terminazione sulle reti mobili, in base ai dati forniti da Telecom Italia nella documentazione del 19 febbraio 1999 e all'analisi dei contratti di interconnessione firmati da Telecom Italia con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio e pervenuti, su richiesta, all'Autorità il 26 febbraio 1999.

In questo caso, la valutazione è stata fatta considerando sia gli effetti sulla concorrenza, sia gli obiettivi sottostanti al procedimento in corso, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi necessari al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva circa la differenziazione dei valori di terminazione e degli impatti sui prezzi finali.

Con riferimento alla tutela della concorrenza e considerando, inoltre, la fase delicata di decollo della concorrenza del mercato della telefonia fissa, oltre che di sviluppo della telefonia mobile, l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare dei termini per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi di terminazione da parte degli operatori mobili. Alla luce di quanto contenuto nell'art. 4 e in particolare negli allegati C e D del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nell'art. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed in osservanza del principio di trasparenza e coerenza fra schema di prezzo dei servizi intermedi e schema dei prezzi dei servizi finali, l'Autorità ritiene necessaria l'articolazione dell'offerta dei servizi di interconnessione in modo da tenere conto dei flussi di traffico nelle diverse fasi della giornata, data la diversa capacità e i diversi livelli di occupazione delle reti in relazione ai profili di domanda.

Infine, considerando gli effetti indotti dalle variazioni delle condizioni economiche di offerta sui consumatori, data la rimodulazione dell'attuale struttura tariffaria, in termini di trasparenza e corretta informazione dei nuovi profili tariffari, l'Autorità ha ritenuto opportuno considerare non solo i tempi tecnici necessari alla società Telecom Italia per apportare le modifiche tecniche al proprio sistema di rete, ma anche i tempi necessari al fine di una corretta e adeguata informazione ai consumatori e alle imprese concorrenti.

In base a quanto previsto all'art. 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il congruo anticipo, cioè il tempo necessario per un'adeguata informazione al mercato prima dell'entrata in vigore del nuovo schema tariffario, è stato ritenuto pari a 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla società Telecom Italia;

Delibera:

I. Struttura delle tariffe.

In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di remunerazione dell'operatore di rete fissa Telecom Italia, l'Autorità dispone:

1) l'applicazione, a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe così come stabilito nelle condizioni generali di cui al presente provvedimento, dei ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, intervenendo sulla quota di remunerazione di Telecom Italia e fissandola ad un valore medio di 172 lire/min.

In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di terminazione sulle reti degli operatori mobili l'Autorità dispone:

2) l'obbligo per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni (per quest'ultima compatibilmente alle previsioni sulla distribuzione del traffico fisso-mobile) di scomposizione del valore medio indicato nei contratti di interconnessione firmati con la società Telecom Italia in data 15 febbraio 1999. In particolare il corrispettivo per la terminazione delle chiamate originate dalla rete telefonica fissa di Telecom Italia e destinate a clienti delle reti radiomobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni dovrà essere articolato per differente fascia oraria, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali. I valori corrispondenti a tale articolazione dovranno essere presentati all'Autorità entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento alle rispettive società interessate.

II. Condizioni economiche di offerta.

In relazione alle tariffe finali applicate agli abbonati alla rete fissa di Telecom Italia per le comunicazioni verso reti radiomobili nazionali, l'Autorità dispone:

1) l'indipendenza delle condizioni economiche di offerta di Telecom Italia dall'operatore mobile con il quale il cliente chiamato ha sottoscritto il contratto;

2) il mantenimento dell'attuale distinzione tariffaria in Business e Family, individuabile dal prefisso della rete mobile chiamata per il traffico nazionale. Per il traffico internazionale restano valide le attuali disposizioni, rimandando al successivo provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione la determinazione di nuove condizioni economiche per la clientela e per le relazioni fra operatori;

3) il mantenimento di uno scatto alla risposta (del valore di 127 lire + IVA) per le comunicazioni originate da linee private e di due scatti per le comunicazioni da apparecchi telefonici pubblici della rete di Telecom Italia;

4) l'unificazione delle fasce orarie «serale» e «notturna» e delle fasce «punta» e «ordinaria» per la tariffa Business e la conseguente determinazione di uno schema tariffario articolato su due fasce tariffarie;

5) la modifica degli attuali ritmi tariffari calcolati sulla base di quanto stabilito al titolo I, punto 1 e l'applicazione, a partire dalla data di cui alle condizioni generali del seguente provvedimento, dei ritmi tariffari riportati nella seguente tabella (ritmo asincrono):

Business (*)		Family (**)	
Intera (Peak)	Ridotta (Off peak)	Intera (Peak)	Ridotta (Off peak)
14,5"	33"	6,15"	45"

(*) Business Peak: lun.-ven. dalle 08,00 alle 18,30; sab. dalle 08,00 alle 13,00 e Business Off peak: lun.-ven. dalle 18,30 alle 08,00; sab. dalle 13,00 alle 24,00; dom. e festivi intera giornata.

(**) Family Peak: lun.-ven. dalle 07,30 alle 20,30 e Family Off peak: lun.-ven. dalle 20,30 alle 07,30 del giorno successivo; sab., dom. e festivi intera giornata;

6) il mantenimento delle condizioni economiche «speciali» già applicate a particolari categorie di utenti sulla base della precedente struttura tariffaria, fino ad un successivo intervento dell'Autorità.

III. *Evoluzione della struttura di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile.*

Al fine di tener conto delle problematiche connesse al passaggio dalla precedente struttura di tariffazione alla nuova struttura sulla base dei criteri e delle modalità da definire nel successivo provvedimento dell'Autorità, come stabilito al titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/1998 del 22 dicembre 1998, l'Autorità dispone:

1) l'istituzione di un gruppo di lavoro con le società Telecom Italia, T.I.M. e Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione degli effetti sul mercato e sugli operatori derivanti dalle condizioni tecniche ed economiche della struttura regolamentare del passato (precedente all'inversione della titolarità da parte dell'Autorità). Tale gruppo di lavoro è finalizzato, inoltre, a raccogliere tutti i dati e gli elementi necessari ad una corretta valutazione del mercato al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori;

2) il gruppo di lavoro dovrà terminare i lavori entro il 15 maggio 1999;

3) l'Autorità provvederà a mettere a disposizione del pubblico, fatte salve le informazioni contenenti aspetti di rilevanza strategica per gli operatori, gli atti finali risultanti dalle attività del gruppo di lavoro e a sentire, laddove necessario, gli altri operatori interessati.

4) i risultati raggiunti e gli elementi risultanti dalle audizioni a tutti gli operatori interessati costituiranno atti del procedimento al fine della determinazione del provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione di cui al titolo II, punto 2, della deliberazione n. 85/98;

5) la fissazione da parte dell'Autorità dei principi e delle modalità di tariffazione entro il 15 giugno 1999;

6) la presentazione di una nuova proposta sulle condizioni economiche fisso-mobile da parte di Telecom Italia entro il 1° luglio 1999.

IV. *Condizioni generali.*

1. Le condizioni economiche, determinate in base ai ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, del presente provvedimento, si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera alla società Telecom Italia.

2. La società Telecom Italia provvede all'adeguata informazione alla clientela delle nuove condizioni economiche.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori radiomobili delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1 commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia, alla società T.I.M., alla società Omnitel Pronto Italia e alla società Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 17 marzo 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 22 marzo 1999.

Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800. (Deliberazione n. 20/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 22 marzo 1999;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio UE del 28 giugno 1990 sul «Rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea»;

Vista la risoluzione 92/C 318/01 del Consiglio UE del 19 novembre 1992 riguardante: «L'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, recante: «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze»;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113: «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze»;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998, recante: «Modificazione dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, recante: «Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, recante: «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali»;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 26 marzo 1998, n. 16052, riguardante: «Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali» (bollettino n. 15, anno VIII, del 27 aprile 1998);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, recante: «Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b);

Viste le comunicazioni del Ministro delle comunicazioni all'Autorità del 24 dicembre 1998 e del 4 marzo 1999;

Sentite, ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le società T.I.M. Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, in data 19 marzo 1999, in ordine ai limiti previsti nel rilascio di ulteriori licenze, nonché al fine di valutare l'ottimizzazione delle risorse e la tutela della qualità dei servizi e delle prestazioni sul mercato;

Udita la relazione del presidente e del correlatore commissario prof. Silvio Traversa;

Considerato:

1) che il limite del numero di licenze rilasciabili è giustificato laddove si riscontrino risorse insufficienti in termini di bande di frequenza minima assegnabili così come stabilito dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e che può essere rivisto dall'Autorità alla luce della verifica di ulteriori bande di frequenza assegnabili, al fine di avviare le procedure concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze individuali per operare nel settore dei servizi mobili a dimensione paneuropea;

2) che il decreto ministeriale 1° aprile 1998 fissa il termine del 1° luglio 1999 entro il quale riesaminare il limite di tre operatori radiomobili nazionali in tecnologia DCS 1800;

3) che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, la decisione di limitare il numero delle licenze individuali deve essere resa pubblica dall'Autorità, giustificandone le ragioni;

4) che, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996) e della posizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 15, anno VIII del 27 aprile 1998), l'Autorità deve garantire l'assegnazione di licenze individuali per l'esercizio del servizio radiomobile DCS 1800 ad una pluralità di imprese scelte mediante gara;

5) che la disponibilità di risorse non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia degli operatori sul mercato con l'obiettivo di salvaguardare la qualità dei servizi, la domanda del mercato, le esigenze normative, lo sviluppo dei prodotti e la necessità di altri utilizzatori di radiofrequenze e che, in quanto si tratta di una «risorsa naturale limitata», è necessario assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, così come stabilito dalla risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio del 28 giugno 1997 e dalla risoluzione 90/C 318/01 del Consiglio del 19 novembre 1992;

6) che, conformemente al principio della distinzione degli obblighi normativi e funzionali, l'attribuzione delle frequenze deve rimanere di competenza delle autorità responsabili della gestione delle bande di frequenza;

7) che il decreto ministeriale 26 marzo 1998 attribuisce al sistema GSM (DCS) 1800 45 MHz di banda per ciascuno dei due sensi di trasmissione (1740-1785 e 1835-1880 MHz) e che tale decreto, all'art. 1, comma 2, lettere 68B) e 68C), prevede l'utilizzazione di queste bande di cui i primi 30 MHz (1755-1785 e 1850-1880 MHz) sono disponibili dal 1° novembre 1998 nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo e dal 1° luglio 1999 in tutte le città capoluogo di regione; dal 1° luglio 2000 su tutto il territorio nazionale e i restanti 15 MHz (1740-1755 e 1835-1850 MHz) sono attribuibili al servizio radiomobile a partire dal 1° gennaio 2002, salva l'anticipata disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;

8) che quanto ai primi 30 MHz, 20 MHz sono stati assegnati complessivamente agli operatori già esistenti (T.I.M. e Omnitel Pronto Italia) e all'aggiudicatario della terza licenza (Wind Telecomunicazioni), mentre 10 MHz restano disponibili per ulteriori operatori, e che quanto ai secondi 15 MHz, 10 MHz sono previsti (art. 2 e art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998) per l'assegnazione agli operatori esistenti (T.I.M., Omnitel Pronto Italia, Wind Telecomunicazioni) entro il 1° gennaio 2002, mentre 5 MHz restano disponibili, entro la stessa data, per ulteriori operatori;

9) che l'Autorità, con nota del 10 novembre 1998, ha chiesto al Ministero delle comunicazioni di avviare il coordinamento delle frequenze 900 MHz e 1800 MHz al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia degli operatori già presenti sul mercato in funzione della domanda commerciale e del traffico;

10) che tale coordinamento è avvenuto sia nel rispetto dei termini e dei criteri previsti dalle normative (decreto ministeriale 20 marzo 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998), sia con l'assenso da parte delle società interessate, Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, e che in seguito a tale coordinamento sono state allocate ai predetti operatori frequenze nella banda dei 900 MHz e 1800 MHz per fornire efficacemente il servizio sia nelle principali città, sia nelle aree extraurbane;

11) che nella comunicazione del Ministro delle comunicazioni all'Autorità del 4 marzo 1999 si comunica la liberazione anticipata delle frequenze per il servizio GSM (DCS) 1800, relativamente alle bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz, da parte del Ministero della difesa su tutto il territorio nazionale, in adempimento a quanto disposto nel decreto ministeriale 26 marzo 1998 in merito alle modificazioni e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998;

12) che il *memorandum* d'intesa, sottoscritto dallo stato maggiore della Difesa e dagli operatori dei servizi radiomobili nazionali (T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) per la liberazione delle frequenze al fine di anticipare i termini previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 1998 per la disponibilità di 30 MHz (bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz) da utilizzare su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999, costituisce atto preliminare per il procedimento finalizzato all'istituzione del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione delle licenze per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800, comitato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999;

13) che, ai sensi degli orientamenti comunitari (comunicazione della Direzione generale IV - Concorrenza dell'11 marzo 1998), 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo con disponibilità di bande proporzionale alla crescita del traffico dell'operatore entrante. La disponibilità immediata di 10 MHz sul territorio nazionale e la futura assegnazione di 5 MHz entro tre anni sono condizioni coerenti con i predetti orientamenti comunitari;

14) che da quanto precede risultano assegnabili per il servizio GSM (DCS) 1800 10 MHz a partire dal 1° luglio 1999 e 5 MHz entro il 1° gennaio 2002, per complessivi 15 MHz su tutto il territorio nazionale equivalenti a 75 canali radio in standard GSM;

Delibera:

1. Ai fini dell'espletamento della gara per l'assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili è limitato ad una unità.

2. Il limite di quattro operatori sul mercato italiano dei servizi radiomobili paneuropei sarà riesaminato entro 12 mesi dalla data della presente delibera al fine di verificare, alla luce della disponibilità di frequenze, le possibilità in ordine al rilascio di eventuali ulteriori licenze.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 marzo 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 23 marzo 1999.

Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni. (Deliberazione n. 26/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 23 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede il divieto nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multi-medialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, di qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 2 della menzionata legge n. 249/1997, che prevedono l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al predetto comma 1 o comunque lesive del pluralismo;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 23 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A
alla delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

- b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge;
- c) per consiglio, il consiglio dell'Autorità, cui spetta il potere di adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 8 della medesima legge, nonché il potere di esprimere pareri in relazione ai provvedimenti che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende adottare nei confronti di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;
- d) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, con deliberazione del consiglio del 16 giugno 1998;
- e) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al regolamento di organizzazione, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
- f) per responsabile del procedimento, il funzionario dell'Autorità a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di cui al presente regolamento;
- g) per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati ed utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti finalizzati all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento ed all'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge.

Art. 3.

Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 2, comma 3, della legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge che ne siano parti.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere una descrizione del contenuto dell'operazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la valutazione dell'operazione medesima. Alla comunicazione deve essere allegata copia dei relativi documenti contrattuali.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente e, all'atto della comunicazione, possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.
4. Ricevuta la comunicazione, il consiglio può richiedere alle parti, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione comunicata.

Art. 4.

Avvio dell'istruttoria

1. Il consiglio, valutati gli elementi in suo possesso, quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse nonché quelli notificati a norma dell'articolo precedente, nei casi in cui presuma l'esistenza di un'infrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, dispone l'avvio di un'istruttoria finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza di una posizione dominante ed all'adozione dei provvedimenti necessari per la sua eliminazione.
2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni sulla base dei quali il consiglio ritiene necessario avviare l'istruttoria, l'espressa indicazione del responsabile del procedimento e del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui lo stesso si deve concludere.
3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato direttamente alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che abbiano segnalato all'Autorità l'esistenza di una posizione dominante vietata, da un funzionario o da un dipendente dell'Autorità mediante consegna di copia del provvedimento al de-